



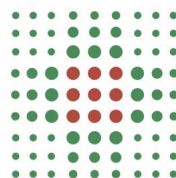
Fondazione
Marco Biagi



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

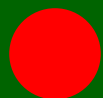
IL POSSIBILE IMPATTO SULLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO DEL NUOVO ACCORDO SULLA FORMAZIONE: IL PUNTO DELLA SITUAZIONE NELLA PROVINCIA DI MODENA

DAVIDE FERRARI
AZIENDA USL DI MODENA



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA

MODENA, 24/10/2025



LA FORMAZIONE IN
MATERIA DI SALUTE E
SICUREZZA

DALL'OSSERVATORIO
DEI SPSAL

CRITICITA'

Obbligo di formazione vissuto frequentemente come adempimento burocratico e non raramente disatteso

Riscontro non infrequente di falsificazioni della documentazione





**ATTIVITA' DELLE AZIENDE USL IN
MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E
DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI
ANNO 2024**

Comitato Regionale di Coordinamento
(D.P.C.M. 21 dicembre 2007)

Anno 2025

Tabella 1**Quadro di sintesi delle attività. Regione Emilia-Romagna. Dati SPSAL e UOIA. Anni 2020-2024**

	2020	2021	2022	2023	2024
aziende controllate ²	15.313	16.977	17.845	17.937	18.421
sopralluoghi	11.629	12.062	12.984	12.378	12.150
totale atti	1.789	2.489	2.968	2.730	2.934
PAT	209.721	220.175	215.146	218.003	218.903
<i>aziende controllate su PAT</i>	<i>7,3</i>	<i>7,7</i>	<i>8,3</i>	<i>8,2</i>	<i>8,4</i>
<i>atti per aziende ispezionate</i>	<i>0,1</i>	<i>0,2</i>	<i>0,2</i>	<i>0,2</i>	<i>0,2</i>
atti di prescrizione	1.282	2.013	2.518	2.365	2.513
n. violazioni oggetto di prescrizione	1.674	2.576	3.435	3.280	3.480
atti di sanzione amministrativa	80	141	101	95	147
n. violazioni oggetto di sanzione amministrativa	81	153	104	99	158
<i>indice di violazione³</i>	<i>9,9%</i>	<i>14,2%</i>	<i>15,8%</i>	<i>14,9%</i>	<i>16,1%</i>

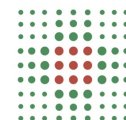
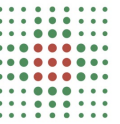


Tabella 15

Focus D. Lgs. 81/08 e s.m.i.: violazioni oggetto di prescrizione per articoli violati in regione Emilia-Romagna. Dati SPSAL e UOIA. Anni 2020-2024

art.	descrizione articolo	2020	2021	2022	2023	2024	% 2024	cumu -lata 2024
37	Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti	87	194	289	317	350	10%	10%
71	Obblighi del datore di lavoro	191	285	290	296	321	9%	19%
18	Obblighi del datore di lavoro e del dirigente	98	145	215	209	250	7%	27%
97	Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria	70	166	239	221	217	6%	33%
92	Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori	64	114	207	211	185	5%	38%
64	Obblighi del datore di lavoro	104	134	144	105	167	5%	43%
28	Oggetto della valutazione dei rischi	84	99	102	119	143	4%	47%
112	Idoneità delle opere provvisorie	31	57	102	88	109	3%	50%
80	Obblighi del datore di lavoro	53	101	106	77	94	3%	53%
96	Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti	51	88	89	94	87	3%	55%
122	Ponteggi ed opere provvisorie	55	77	114	116	87	3%	58%
21	Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'art. 230 bis del Codice civile e ai lavoratori autonomi	73	81	109	93	81	2%	60%
26	Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione	44	68	79	65	77	2%	62%
146	Difesa delle aperture	46	66	66	69	73	2%	65%
20	Obblighi dei lavoratori	16	25	39	45	65	2%	66%
136	Montaggio e smontaggio	22	69	167	103	64	2%	68%
63	Requisiti di salute e di sicurezza	30	46	40	51	60	2%	70%
17	Obblighi del datore di lavoro non delegabili	35	50	37	28	58	2%	72%
19	Obblighi del preposto	18	23	20	39	57	2%	73%
111	Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota	40	41	41	54	47	1%	75%

DATI RELATIVI ALLA VIGILANZA SPSAL NELLA PROVINCIA DI MODENA – ANNO 2022



2022									
Macro settori produttivi	Cantieri/stabilimenti per distretto								Imprese
	Carpi	Mirandola	Modena	Sassuolo	Pavullo	Vignola	Castelfr.	Totale	Totali
Cantieri Edili	90	87	192	150	87	95	68	769	1493
Agricoltura	10	26	27	41	9	20	23	156	156
Altri settori	69	78	133	150	36	81	54	601	684
TOTALE	169	191	352	341	132	196	145	1526	2333

ANNO 2022		
ARTICOLO VIOLATO	DESCRIZIONE	N. VIOLAZIONI
ART. 34 COMMA 2 D.LGS. 81/08	FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DATORE DI LAVORO RSPP	20
ART. 36 COMMA 1 D.LGS. 81/08	INFORMAZIONE LAVORATORI	1
ART. 36 COMMA 2 D.LGS. 81/08	INFORMAZIONE LAVORATORI	1
ART. 37 COMMA 1 D.LGS. 81/08	FORMAZIONE GENERALE LAVORATORI	112
ART. 37 COMMA 7 D.LGS. 81/08	FORMAZIONE DDL, DIRIGENTI E PREPOSTI	2
ART. 37 COMMA 9 D.LGS. 81/08	FORMAZIONE ADDETTI GESTIONE EMERGENZE	17
ART. 37 COMMA 10 D.LGS. 81/08	FORMAZIONE RLS	2
ART. 71 COMMA 7 D.LGS. 81/08	FORMAZIONE SPECIFICA ATTREZZATURE DI LAVORO	9
ART. 77 COMMA 4 LET. H D.LGS. 81/08	FORMAZIONE/ADDESTRAMENTO USO DPI	2
ART. 258 D.LGS. 81/08	FORMAZIONE ADDETTI RIMOZIONE AMIANTO	1
TOTALE		167

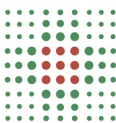
DATI RELATIVI ALLA VIGILANZA SPSAL NELLA PROVINCIA DI MODENA – ANNO 2023



2023									
Macro settori produttivi	Cantieri/stabilimenti per distretto								Imprese
	Carpi	Mirandola	Modena	Sassuolo	Pavullo	Vignola	Castelfr.	Totale	Totali
Cantieri Edili	116	86	143	135	94	58	33	665	1945
Agricoltura	12	16	14	49	4	15	31	141	141
Altri settori	67	87	119	119	36	71	55	554	639
TOTALE	195	189	276	303	134	144	119	1360	2725

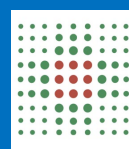
ANNO 2023		
ARTICOLO VIOLATO	DESCRIZIONE	N. VIOLAZIONI
ART. 34 COMMA 2 D.LGS. 81/08	FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DATORE DI LAVORO RSPP	25
ART. 36 COMMA 2 D.LGS. 81/08	INFORMAZIONE LAVORATORI	2
ART. 37 COMMA 1 D.LGS. 81/08	FORMAZIONE GENERALE LAVORATORI	134
ART. 37 COMMA 7 D.LGS. 81/08	FORMAZIONE DDL, DIRIGENTI E PREPOSTI	1
ART. 37 COMMA 9 D.LGS. 81/08	FORMAZIONE ADDETTI GESTIONE EMERGENZE	22
ART. 37 COMMA 10 D.LGS. 81/08	FORMAZIONE RLS	2
ART. 71 COMMA 7 D.LGS. 81/08	FORMAZIONE SPECIFICA ATTREZZATURE DI LAVORO	6
ART. 169 COMMA 1 D.LGS. 81/08	FORMAZIONE MOVIMENTAZIONE MANUALE CARICHI	1
ART. 258 D.LGS. 81/08	FORMAZIONE ADDETTI RIMOZIONE AMIANTO	1
ART. 294 BIS D.LGS. 81/08	FORMAZIONE RISCHIO ESPLOSIONE	1
TOTALE		195

DATI RELATIVI ALLA VIGILANZA SPSAL NELLA PROVINCIA DI MODENA – ANNO 2024



2024									
Macro settori produttivi	Cantieri/stabilimenti per distretto								Imprese
	Carpi	Mirandola	Modena	Sassuolo	Pavullo	Vignola	Castelfr.	Totale	Totali
Cantieri Edili	122	86	175	176	93	83	26	761	1748
Agricoltura	14	19	13	29	6	27	21	129	132
Altri settori	50	70	96	130	14	68	33	461	548
TOTALE	186	175	284	335	113	178	80	1351	2428

ANNO 2024		
ARTICOLO VIOLATO	DESCRIZIONE	N. VIOLAZIONI
ART. 34 COMMA 2 D.LGS. 81/08	FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DATORE DI LAVORO RSPP	23
ART. 37 COMMA 1 D.LGS. 81/08	FORMAZIONE GENERALE LAVORATORI	96
ART. 37 COMMA 7 D.LGS. 81/08	FORMAZIONE DDL, DIRIGENTI E PREPOSTI	1
ART. 37 COMMA 9 D.LGS. 81/08	FORMAZIONE ADDETTI GESTIONE EMERGENZE	15
ART. 37 COMMA 10 D.LGS. 81/08	FORMAZIONE RLS	4
ART. 71 COMMA 7 D.LGS. 81/08	FORMAZIONE SPECIFICA ATTREZZATURE DI LAVORO	7
ART. 73 COMMA 4 BIS D.LGS. 81/08	FORMAZIONE SPECIFICA ATTREZZATURE DI LAVORO DDL	2
ART. 227 COMMA 3 D.LGS. 81/08	FORMAZIONE AGENTI CHIMICI	1
ART. 258 D.LGS. 81/08	FORMAZIONE ADDETTI RIMOZIONE AMIANTO	2
TOTALE		151



Modena > Cronaca

I corsi di formazione? Erano in trattoria

di Carlo Gregori



A processo società non accreditata che secondo la Procura vendeva falsi attestati con certificati di un medico inesistente. Le indagini sono iniziate a Bomporto

08 giugno 2016 09:00

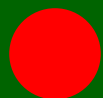
3 MINUTI DI LETTURA



MODENA. Organizzavano corsi di formazione di nessun valore che vendevano agli agricoltori: corsi che non erano autorizzati, né riconosciuti, avevano un certificato timbrato e firmato da un medico inesistente e l'organizzatore si spacciava per ingegnere. Soprattutto, la formazione si faceva a tavola: i corsi si riducevano a una mangiata al ristorante con scampagnate anche in Toscana e qualche minuto di spiegazione "pro forma".



Per questi motivi, i tre imputati sono accusati di associazione a delinquere per i falsi certificati e sostituzione di persona. Ieri sono comparsi davanti ai giudici del Primo Collegio per l'inizio di un processo

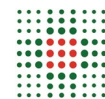


LA FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA

DALL'OSSERVATORIO
DEI SPSAL

CRITICITA'

- adempimento all'obbligo spesso formale
- formazione dei lavoratori con barriere linguistiche erogata non tenendo conto del livello di comprensione della lingua italiana
- modalità di formazione che la rendono non efficace per gli obiettivi di prevenzione che dovrebbe perseguire



IL POSSIBILE IMPATTO SULLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO DEL NUOVO ACCORDO SULLA FORMAZIONE

Diversi elementi dell'Accordo potrebbero determinare un significativo miglioramento della prevenzione nei luoghi di lavoro.

In particolare:

- l'introduzione dell'obbligo formativo per il datore di lavoro
- l'orientamento del modello formativo all'effettivo profilo di rischio dell'azienda
- l'obbligo di verifica dell'apprendimento finale per tutti i corsi
- la verifica della efficacia della formazione

DATORE DI LAVORO



FORMAZIONE BASE

CORSO BASE:
16 ORE

PREVISTO UN MODULO AGGIUNTIVO
"CANTIERI"
6 ORE



NOVITÀ

AGGIORNAMENTO

PER TUTTE LE CLASSI DI RISCHIO:
6 ORE

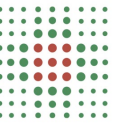
PERIODICITÀ:
5 ANNI

MODALITÀ DI EROGAZIONE:

IN PRESENZA
IN VIDEOCONFERENZA SINCRONA
E-LEARNING

Il modulo aggiuntivo "cantieri" è previsto **solo** per i Datori di lavoro delle **imprese affidatarie nei cantieri temporanei e mobili**.

I Datori di lavoro dovranno svolgere la formazione **entro 2 anni** dall'entrata in vigore dell'Accordo Stato-Regioni.



Corso di formazione per il datore di lavoro

Si tratta di una notevole innovazione, prima di ordine culturale poi giuridico.

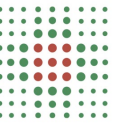
Fino ad ora il Datore di lavoro era l'unica figura della prevenzione (e quella più importante perché esercita il potere decisionale e di spesa!) a cui non era richiesta alcuna formazione in materia di salute e sicurezza. Ora questa carenza normativa viene colmata.

L'orientamento del modello formativo all'effettivo profilo di rischio dell'azienda

La trattazione dei rischi sopra indicati va declinata secondo la loro effettiva presenza nel settore di appartenenza dell'azienda e della specificità del rischio.

I contenuti e la durata sono subordinati all'esito della valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro, fatta salva la contrattazione collettiva e le procedure concordate a livello settoriale e/o aziendale **e vanno pertanto intesi come minimi.**

Il percorso formativo e i relativi argomenti possono essere ampliati in base alla natura e all'entità dei rischi effettivamente presenti in azienda, aumentando di conseguenza il numero di ore di formazione necessario.



L'obbligo di verifica dell'apprendimento finale per tutti i corsi

Uno degli elementi rilevanti dell'Accordo è l'obbligo generalizzato di **verifica dell'apprendimento finale**, che diventa condizione necessaria per il rilascio dell'attestato.

L'Accordo stabilisce che la verifica dell'apprendimento è obbligatoria per tutte le tipologie di formazione previste.

È una novità di sistema: mentre prima la verifica era richiesta esplicitamente solo in alcuni casi ora **l'adempimento è uniforme e obbligatorio**.

La verifica finale costituisce un importante momento della valutazione dell'efficacia didattica del corso.

Tabella corsi di formazione/moduli, modalità di verifica e criteri:

Modulo/Corso di formazione	Modalità di verifica finale
Lavoratori	Colloquio o test
Preposti	Colloquio o test
Dirigenti	Colloquio o test
Datore di lavoro	Colloquio o test
Datore di lavoro/RSPP	Colloquio o test
Modulo A (RSPP/ASPP)	Test eventualmente integrato da colloquio
Modulo B (RSPP/ASPP)	Test e Simulazione
Modulo C per RSPP	Colloquio
Modulo giuridico per Coordinatore per la sicurezza	Test
Modulo tecnico per Coordinatore per la sicurezza	Simulazione
lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati	Test e Prove pratiche
Operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di cui all'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81/2008	Prove pratiche

Tabella corsi di aggiornamento, modalità di verifica e criteri

Corso di aggiornamento	Modalità di verifica
Lavoratori	Colloqui o test
Preposti	Colloquio o test
Dirigenti	Colloquio o test
Datore di lavoro	Colloquio o test
Lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati	Prova pratica e Colloquio in relazione all'oggetto dell'aggiornamento
Operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di cui all'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81/2008	Prova pratica e Colloquio in relazione all'oggetto dell'aggiornamento



La VERIFICA DELL' EFFICACIA DELLA FORMAZIONE DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA

Il datore di lavoro, oltre ad assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici, deve, pertanto, anche verificarne l'efficacia durante lo svolgimento della prestazione di lavoro.

La valutazione dell'efficacia della formazione, parte integrante del processo formativo, ha lo scopo di verificare e misurare l'effettivo cambiamento che la formazione ha avuto sui partecipanti.

La valutazione dovrà essere svolta a posteriori, a una certa distanza di tempo dal termine del corso, durante lo svolgimento della prestazione lavorativa e dovrà constatare l'applicazione al lavoro di: conoscenze, abilità e competenze acquisite dai discenti mediante l'intervento formativo.



Al fine di verificare l'efficacia dell'attività formativa durante lo svolgimento della prestazione lavorativa, il datore di lavoro, eventualmente anche con il supporto del RSPP può utilizzare una delle seguenti modalità:

Analisi infortunistica aziendale

Questionari da somministrare al personale

Check list di valutazione: la check list deve misurare la valutazione di efficacia dell'attività formativa attraverso l'osservazione dei comportamenti dei lavoratori nei confronti delle misure relative alla salute e sicurezza del lavoro. Ad esempio, si possono individuare i seguenti elementi: utilizzo dei DPI, corretto utilizzo attrezzature, rispetto delle procedure di lavoro. Il check diventa, nel contempo, strumento di valutazione dell'efficacia della formazione durante l'attività lavorativa e strumento di controllo da parte dei soggetti della prevenzione aziendale.

Nell'ambito della **riunione periodica** deve essere verificato il raggiungimento dei risultati attesi e rilevata l'efficacia formativa attraverso gli indicatori, i criteri e gli strumenti stabiliti in sede di progettazione

L'Accordo stabilisce che **l'aggiornamento della formazione dei lavoratori**

deve essere effettuato ogni qualvolta intervengono elementi modificativi

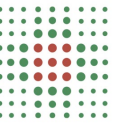
in termini di esiti della valutazione dei rischi ovvero

quando le risultanze delle verifiche di efficacia della formazione durante lo

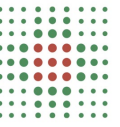
svolgimento della prestazione lavorativa ne evidenzino la necessità

e comunque con una periodicità quinquennale di durata minima di 6 ore

a decorrere dalla data di fine corso riportata nell'attestato.

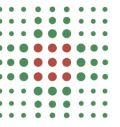


**ALTRE NOVITA' DELL'ACCORDO IMPORTANTI AL FINE DI MIGLIORARE
L'EFFETTIVITA' E LA EFFICACIA DELLA FORMAZIONE**



L'OBBLIGO DI FORMAZIONE «PREVENTIVA» DEI NEOASSUNTI

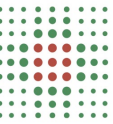
- Viene superata una delle deroghe più discusse: quella dei **60 giorni di tempo** concessi alle aziende per completare la formazione dei lavoratori dopo l'assunzione.
- **La novità stabilisce che la formazione debba essere conclusa prima dell'avvio effettivo delle attività lavorative, garantendo così che i neoassunti entrino nei luoghi di lavoro già in possesso delle conoscenze necessarie.**
- L'obiettivo è chiaro: innalzare il livello di prevenzione e ridurre l'esposizione a rischi, soprattutto nei primi giorni di attività, periodo in cui si registra una quota significativa degli infortuni.
- La scelta di abolire la finestra dei 60 giorni risponde all'esigenza di rendere effettiva la tutela prevista dall'[art. 37 del DLgs 81/2008](#), che già sanciva il diritto del lavoratore a ricevere formazione adeguata e specifica. La deroga, pur nata per esigenze organizzative, di fatto esponeva a situazioni di rischio chi non aveva ancora completato il percorso formativo.
- **Con il nuovo assetto, il datore di lavoro ha l'obbligo di pianificare per tempo la formazione dei neoassunti, assicurandosi che i corsi vengano erogati prima della presa di servizio.**



ORGANIZZAZIONE DEI CORSI

Il soggetto formatore per ciascun corso dovrà:

- predisporre il **progetto formativo** secondo le indicazioni contenute nella Parte IV dell'Accordo.
- ammettere un n. massimo di **30 partecipanti** per le parti teoriche
- attenersi al rapporto **docente/discenti** non superiore di **1/6 nelle parti pratiche**
- tenere il **registro** dei partecipanti in formato **cartaceo o elettronico**
- verificare la **presenza** ai corsi per **almeno il 90%** della durata totale
- predisporre il **verbale della verifica finale**
- predisporre l'**attestato di formazione**



ORGANIZZAZIONE

VERBALI DELLE VERIFICHE FINALI



Per ciascun corso dovranno essere redatti i verbali delle verifiche finali contenenti:

- i dati identificativi del **soggetto formatore**
- i dati del corso
- l'**elenco degli ammessi** alla verifica finale con relativo esito
- il **luogo** e la **data della verifica finale**
- la sottoscrizione del verbale da parte del **responsabile del progetto formativo (RPF)**
- gli **esiti documentati** dei risultati (per i colloqui, dare evidenza delle domande)



ORGANIZZAZIONE

FASCICOLO DEL CORSO

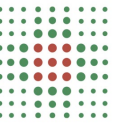


Per ogni corso di formazione e aggiornamento, il soggetto formatore provvede alla custodia/archiviazione (cartacea o elettronica) della documentazione «Fascicolo del corso».

Tempo di conservazione: **10 anni**

Contenuti:

- i dati anagrafici dei **PARTECIPANTI**
- il **REGISTRO** presenze dei partecipanti con firme
- l'elenco dei **DOCENTI** con firme
- il **PROGETTO FORMATIVO** e il **PROGRAMMA** del corso
- il verbale di **VERIFICA FINALE**



CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE E MONITORAGGIO DELL'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO

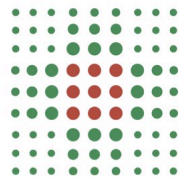
Secondo l'art. 37 comma 2 lettera b-bis del d.lgs. n. 81/2008, gli Organi di vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro prevedono, nell'ambito della loro attività e delle proprie competenze, anche la pianificazione di controlli sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.

Con atto successivo, sentite le parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e sentita la Conferenza permanente Stato Regione, potranno essere definiti i requisiti minimi che dovranno essere posseduti dai soggetti formatori.

Con medesimo atto si potrà procedere all'istituzione di apposito repertorio/elenco nazionale e saranno definite le modalità di monitoraggio e controllo da parte degli Organi di vigilanza

L'effettivo impatto del nuovo accordo
sui livelli di prevenzione nei luoghi di lavoro
dipenderà da quanto si riuscirà a dare attuazione convinta, corretta ed efficace,
agli adempimenti che abbiamo analizzato.

Grazie dell'attenzione



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA

REGIONE EMILIA-ROMAGNA**Atti amministrativi****GIUNTA REGIONALE**

Delibera Num. 1085 del 07/07/2025

Seduta Num. 30

Questo lunedì 07 del mese di Luglio
dell' anno 2025 si è riunita in via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Colla Vincenzo	Vicepresidente
2) Allegni Gessica	Assessore
3) Conti Isabella	Assessore
4) Fabi Massimo	Assessore
5) Frisoni Roberta	Assessore
6) Mammi Alessio	Assessore
7) Mazzoni Elena	Assessore
8) Paglia Giovanni	Assessore
9) Priolo Irene	Assessore

Funge da Segretario: Fabi Massimo

Proposta: GPG/2025/1165 del 30/06/2025

Struttura proponente: SETTORE EDUCAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE, LAVORO
DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE

Assessorato proponente: VICEPRESIDENTE E ASSESSORE A SVILUPPO ECONOMICO E GREEN
ECONOMY, ENERGIA, FORMAZIONE PROFESSIONALE, UNIVERSITÀ E
RICERCA

Oggetto: ACCORDO STATO-REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E
BOLZANO 17 APRILE 2025 RELATIVO A PERCORSI FORMATIVI IN
MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO - ART. 37, COMMA 2,
D.LGS. 81/2008 E S.M.I. - DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA FORMAZIONE

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria